

**TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA**  
**Prima Sezione Civile – Ufficio Esecuzioni Immobiliari**

**A tutti i professionisti delegati**

**Oggetto: raccomandazioni in tema di deposito dei rapporti riepilogativi**

**Il Giudice coordinatore**

Considerato che l'art. 16 bis, co. 9 sexies d.l., 18 ottobre 2012, convertito dalla L 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dal d.l., 3 maggio 2016, n. 59, convertito in L 30 giugno 2016, n. 119 ha stabilito che "il professionista delegato a norma dell'art. 591-bis del codice di procedura civile, entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di vendita, deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte. A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale, il professionista deposita, con cadenza semestrale, un rapporto riepilogativo periodico delle attività svolte. Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte successivamente al deposito del rapporto di cui al periodo precedente";

che con delibera del 3 luglio 2019, l'Osservatorio permanente per l'efficienza delle procedure esecutive e l'attuazione delle buone prassi istituito presso il CSM ha ribadito la necessità che tutti i professionisti delegati depositino effettivamente i rapporti periodici (finale e, quando saranno pronti, anche quello iniziale e quello semestrale) utilizzando esclusivamente il modello informatico XSD predisposto dal Ministero (e messo a disposizione da tutti i programmi di redazione e deposito atti per il PCT) al fine di garantire una corretta alimentazione della banca dati;

che nell'ordinanza di delega è espressamente disposto che il delegato depositi i rapporti periodici, utilizzando i modelli informatici predisposti dal Ministero;

che, registrandosi la inottemperanza a quanto disposto nell'ordinanza di delega, appare opportuno richiamare nuovamente l'attenzione dei professionisti sull'importanza del deposito dei rapporti riepilogativi iniziali,

semestrali e finali (questi ultimi due anche per le procedure delegate precedentemente all'entrata in vigore della norma) la cui mancanza è valutabile dal GE quale inadempimento dell'incarico conferito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 591bis ultimo comma c.p.c., nonché sull'utilizzo del modello predisposto dal Ministero;

P.Q.M.

raccomanda ai professionisti delegati il deposito dei rapporti riepilogativi iniziali, semestrali e finali (questi ultimi due anche per le procedure delegate precedentemente all'entrata in vigore della norma), nonché l'utilizzo a tal fine dei modelli predisposti dal Ministero (attualmente solo quello per il rapporto finale).


Dispone che la presente circolare venga pubblicata sul sito internet del Tribunale di Reggio Calabria e trasmessa per conoscenza al Presidente del Tribunale.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati e dei Commercialisti.

Reggio Calabria, 20.11.2019

Il Giudice coordinatore

dr.ssa Tiziana Drago



depositato in Cancelleria  
Reggio Calabria il 23 NOV 2019

IL FUNZIONARIO SINDIZIARIO

Giuseppa D'Amico